

## **Separazione e divorzio (artt. 6 - 12 D.L. 132/2014)**

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

### **Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile**

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

### **Competente a ricevere l'accordo è il Comune di**

- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Residenza di uno dei coniugi.

### **Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo**

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

- NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
- Inoltre l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

### **Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio**

I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

- attribuzione assegno periodico;
- la sua revoca;
- la sua revisione quantitativa.

**Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).**

## Le fasi dell'accordo:

1. prenotazione di appuntamento con l'Ufficiale dello Stato Civile;

- **al primo appuntamento** con l'Ufficiale dello Stato Civile entrambi i coniugi dovranno presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati);

- nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti, l'Ufficiale dello Stato Civile concorderà con i coniugi una data per un successivo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);

2. nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno presentare **ad un secondo appuntamento** innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto (La predetta data non potrà essere modificata).

La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

La mancata comparizione, anche di un solo dichiarante, equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

**All'atto dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 con pagamento in contanti.**

Prenotazione appuntamento:

E-mail: [anagrafe@comune.san-costanzo.pu.it](mailto:anagrafe@comune.san-costanzo.pu.it)

PEC: [comune.sancostanzo@emarche.it](mailto:comune.sancostanzo@emarche.it)

Telefono: 0721-951228 – Ufficio di Stato Civile - Lucia Serfilippi e Simoncelli Elisa

Riferimenti normativi:

- Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 3 dicembre 1970);
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10 novembre 2014 - Supp. Ordinario n. 84).

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.